

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. **CLIENTI**
TITOLARI P.IVA
Loro Sedi

RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA E RITENUTE APPALTO E SUBAPPALTO

Carissimi Clienti, in spregio a qualsiasi tentativo di semplificazione degli adempimenti, della crescita economica e della riduzione dei tempi di pagamento tra le imprese, l'art. 13-ter del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 ("Decreto Crescita"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto una norma che prevede la **responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente** per il versamento all'Erario delle **ritenute fiscali** sui redditi da **lavoro dipendente** e dell'**IVA dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore** in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

Da più parti, inclusa Confindustria, si è fortemente sperato in un ridimensionamento dell'onerosa portata di tale normativa (poteva essere introdotta una modifica nella Legge di Stabilità), ma nulla è stato fatto e pertanto ci sentiamo in dovere di portare a Vostra conoscenza tutti gli aspetti di una norma che, al solo fine di garantire l'Erario, porterà ad una inevitabile esplosione degli adempimenti, della carta e dei costi da parte delle imprese.

Considerata la complessità della norma non pochi sono i punti critici e pochissimi sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con l'inevitabile conseguenza che sarà possibile che si verifichino differenti interpretazioni e comportamenti da parte degli operatori economici.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

APPALTATORE

Il soggetto appaltatore è **obbligato in solido**

- con il **subappaltatore**
- nei limiti dell'ammontare del **corrispettivo dovuto** (fattura del fornitore che si sta pagando)
- al **versamento**:
 - delle **ritenute fiscali dei dipendenti** e
 - dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto

COMMITTENTE

Il Committente, secondo la nuova norma, procede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore subordinatamente all'esibizione da parte dell'appaltatore della **documentazione attestante la correttezza degli adempimenti fiscali** da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori in relazione al versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA in relazione alle prestazioni di cui al contratto.

In difetto, il Committente è soggetto ad un **sanzione pecuniaria da Euro 5.000= ad Euro 200.000=** unicamente se l'appaltatore ovvero i suoi eventuali subappaltatori non hanno eseguito gli adempimenti fiscali di cui sopra (versamento Iva e ritenute).

ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ

La norma esclude la responsabilità **se l'appaltatore ed il committente acquisiscono la documentazione attestante che i versamenti fiscali (ritenute e Iva)**, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, **sono stati correttamente eseguiti** dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Al fine di superare le responsabilità l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 40 dell'8 ottobre 2012, ha chiarito che si ritiene valida una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

La **dichiarazione sostitutiva** deve (contenuto obbligatorio):

- indicare il periodo di liquidazione dell'Iva relativa alle Fatture emesse dall'appaltatore/subappaltatore, specificando se:
 - per le fatture è stato applicato il “reverse charge” ovvero l’“Iva per cassa”;
 - la liquidazione era a debito, comportando un versamento;
- indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali dei dipendenti sono state versate;
- riportare gli estremi del modello F24 di versamento dell'Iva e delle ritenute;
- contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto.

Nel caso della dichiarazione sostitutiva richiesta dal committente all'appaltatore ed in presenza di subappaltatori si dovrà ottenere la dichiarazione sostitutiva anche per gli adempimenti di quest'ultimi.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

L'appaltatore ed il committente **possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto sino all'esibizione della documentazione richiesta**.

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

La norma, non poche sono le criticità, si applica in relazione ai **contratti di appalto e subappalto (anche verbali) di opere, forniture e servizi** (l'Agenzia delle Entrate fa ricadere in tale definizione ogni prestazione di servizio) conclusi **nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva** e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del TUIR. La norma entra in vigore in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati (anche verbali) a decorrere dal 12 agosto 2012 in relazione ai pagamenti successivi all'11 ottobre 2012.

CONCLUSIONI

Considerato che l'Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere contratti di appalto/subappalto anche “semplici” prestazioni di servizi, che non importa se non sono stati stipulati contratti per iscritto, che siete committenti anche ad esempio nell'ipotesi di un lavoro di manutenzione

STUDIO SESANA ASSOCIATI

delle Vostre sedi, che tale norma si applica a tutti i settori (non solo a quello dell'edilizia), che in termini economici la responsabilità solidale dell'appaltatore e l'eventuale sanzione del committente sono decisamente rilevanti, Vi suggeriamo:

DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITORI DI SERVIZI (sono escluse le prestazioni dei professionisti, i contratti di locazione, di mediazione, di agenzia e rappresentanza) SOLO DOPO AVER ACQUISITO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AVVENUTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI (ritenute e Iva) DA PARTE DEL VOSTRO APPALTATORE (e quella dei suoi subappaltatori) o DEL VOSTRO SUBAPPALTATORE.

I **professionisti** non sono obbligati al rilascio della dichiarazione sostitutiva per le fatture emesse, ma rientrano nella normativa e negli adempimenti di cui sopra relativamente al pagamento dei fornitori di servizi.

Ovviamente i vostri Fornitori, dopo aver protestato e dopo che gli è stato sospeso ai sensi di legge il pagamento, dovranno rivolgersi ai rispettivi consulenti per la redazione della dichiarazione sostitutiva da Voi richiesta.

Lo **Studio rimane a disposizione** (avvisateci per tempo) per aiutarVi a predisporre la **vostra dichiarazione sostitutiva** nel caso Vi venga richiesta dai vostri committenti ovvero da vostri appaltatori prima che le vostre Fatture siano pagate.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Milano, 16 gennaio 2013.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Si allega fac-simile dichiarazione sostitutiva (fonte Il Sole 24 Ore).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46, Dpr n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (..) il, residente in (..) Via n., in qualità di della ditta avente sede legale a (..) in Via n., Partita Iva

consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il Dpr n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl n. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse:

- n. del
- n. del
- n. del
- n. del

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società con sede a (.....), in Via n., C.F. e P. Iva n., l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge;

l'Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di ovvero al Trimestre, che si è chiusa con un debito di Euro

- il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l'Iva è stato presentato il con il n. di protocollo credito di Euro

l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime dell'Iva per cassa (articolo 7, Dl n. 185 del 2008 o articolo 32-bis Dl n. 83/2012);

l'Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a, del Dpr n. 633 del 1972).

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di cui sopra,

tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro) sono state versate come segue:

- Modello F24 presentato in data con il n. di protocollo di importo pari ad Euro (in caso di più modelli proseguire sul retro);

tali ritenute non sono state versate perché:
non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;
il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;
le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di identità.
Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del Dlgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante
.....